



Minori: sull'Europa "soffia il vento" delle tutele e l'Italia fa fatica nel rafforzare la protezione

DI MARIA GIOVANNA RUO - *Presidente di CamMiNo-Camera Minorile Nazionale*

Il sistema giuridico italiano delle relazioni familiari non risponde adeguatamente alla domanda di giustizia che una società complessa, modificata e in divenire richiede: non è solo la crisi del modello familiare coniugale stabile, l'affermarsi della società "liquida", l'evolversi in senso multi-etnico della società civile. È soprattutto che - di fronte allo sgretolarsi delle relazioni familiari - emerge prepotente la necessità della tutela dei diritti dei soggetti vulnerabili, in sintonia con l'evolversi del pensiero giuridico europeo che pone i diritti fondamentali delle persone al centro del sistema. Gli avvocati che si occupano di relazioni familiari, chiamati sempre più spesso a dare voce a domande di giustizia che non trovano risposta in un complesso normativo lacunoso e rétro, lo sanno bene, perché colgono la contraddizione sul nascere. Il loro ruolo di cerniera tra società civile e giustizia li pone a contatto con esigenze che non trovano adeguata tutela: basti pensare alla mancata piena parificazione tra categorie di figli; alla negazione del rapporto di filiazione per i cosiddetti "figli incestuosi"; alla assenza di garanzie del processo minorile e al suo difficile percorso di adeguamento al dettato costituzionale del giusto processo.

Nasce dalla constatazione dell'inadeguatezza dell'ordinamento, dei troppi deficit di tutela, dalla "sofferenza costituzionale" di non poter espletare pienamente il proprio ruolo di difesa dei diritti, la riflessione condotta nel Congresso che CamMiNo-Camera Minorile Nazionale ha promosso a fine settembre, con apporto di autorevole dottrina, interloquendo con istituzioni e altre professionalità e nella prospettiva europea.

Lo spazio giuridico europeo fa ormai parte della realtà della professione forense nel settore minori-famiglia ed è presumibile che vi entri ancora progressivamente fino a permearla. Se si esaminano dunque problemi at-

tuali e si cercano soluzioni legislative e interpretative, non è più possibile prescindere dalla prospettiva europea, per una serie di motivi tra i quali:

- 1) la mobilità di persone e nuclei familiari all'interno dell'Ue che implica un confronto tra modelli giuridici delle relazioni familiari e una progressiva omogeneizzazione che, quando le relazioni concernono figli minori, sta avvenendo sul piano della responsabilità genitoriale;
- 2) la crescente rilevanza della giurisprudenza delle Corti europee anche in materia di famiglia e, in particolare, della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo - fonte sub costituzionale secondo plurime

indicazioni della Consulta - formatasi soprattutto in relazione all'articolo 8 della Convenzione di Roma.

Tutto ciò - e altro ancora - rende lo spazio giuridico europeo realtà viva da cui non si può prescindere nella tutela dei diritti. Né si può prescindere dalle indicazioni europee nell'individuare le soluzioni possibili di riforma ai problemi nell'ordinamento interno. In questa prospettiva, nell'incontro di studio promosso da CamMiNo, i nodi

Il tema della settimana

Mettere a punto un'agenda dei diritti dei minori e della famiglia alla luce delle indicazioni del Consiglio d'Europa e della Commissione. È questo l'obiettivo del Congresso di CamMiNo-Camera Minorile Nazionale (Cmn), che si è svolto a San Felice Circeo a fine settembre. Tendenze evolutive del diritto di famiglia, processo civile familiare e minorile, esigenze psicologiche che emergono nei nuclei e difesa dei bambini vittime di reato sono stati gli argomenti messi a fuoco nel corso dell'Assise, in rapporto anche agli orientamenti emersi all'interno delle Corti europee. A tracciare il bilancio dell'incontro è il presidente di Cmn, Maria Giovanna Ruo.

critici interni sono stati rivisitati alla luce delle indicazioni delle Linee guida del Consiglio d'Europa del (17 novembre 2010) e dell'Agenda europea della Commissione (15 febbraio 2011).

Le *Guidelines on child friendly justice* del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa indicano i principi in materia di giustizia che riguardano persone minori di età; in particolare «hanno a che fare con il posto e il ruolo, così come il punto di vista, i diritti e i bisogni delle persone minori di età in procedimenti giudiziari e in quelli alternativi»; i principi dovrebbero essere applicati alle situazioni in cui persone minori di età entrino in contatto a qualsiasi titolo con organismi competenti e servizi coinvolti in procedimenti civili, penali e amministrativi e riguardano:



a) la necessità di loro partecipazione, diritto che comprende quello all'informazione;

b) il criterio «*of the best interest of the child*» come considerazione primaria in ogni questione che le coinvolga o concerna;

c) la piena tutela della loro dignità: debbono essere trattate con cura, sensibilità, correttezza, rispetto, con speciale attenzione alle loro situazioni personali, al loro benessere e alle loro specifiche condizioni;

d) debbono essere protette da discriminazioni;

e) il pieno rispetto della legge: il fatto che procedimenti riguardino minori non può costituire motivo per minore applicazione delle garanzie processuali che debbono essere pienamente attuate per loro come agli adulti, compreso il diritto all'accesso con meccanismi appropriati, indipendenti ed effettivi.

Le *Guidelines* sono documento programmatico, sprovvisto di valore normativo, talvolta anche enfatico: tuttavia costituiscono strumento importante nelle prospettive di riforma, ponendo la persona minore di età al centro del sistema giustizia quando la riguarda e disegnando o rafforzandone rappresentanza, difesa, diritto di partecipazione con il potenziamento dei relativi istituti.

La stessa Commissione Ue pone promozione e recepimento delle *Guidelines* come concreto obiettivo nel secondo documento europeo considerato: *An Eu Agenda for the rights of the child*. L'incipit afferma che promozione e tutela dei diritti delle persone minori è obiettivo dell'Ue rafforzato dal Trattato di Lisbona: la prospettiva dei loro diritti deve fare parte integrante di tutte le misure dell'Ue riguardanti i minori.

Il documento indica azioni concrete tra cui:

a) la costruzione di un sistema europeo di *Child friendly justice*: cardini ne sono il diritto dei minori a partecipare ai procedimenti, che ha come corollari i diritti a informazione e accesso;

b) le azioni europee per proteggere le persone minori in situazione di vulnerabilità individuando, oltre a tradizionali aree (minori a rischio di povertà, vittime di abuso e traffico sessuale, Rom, dispersi, soggetti a bullismo) anche di nuove quali quella dei minori esposti a spazio digitale per le dipendenze che possono comportare;

c) la protezione delle persone minori anche al di fuori

dello spazio europeo (bambini soldato, bambini oggetto di traffico sessuale).

L'Eu Agenda sottolinea che alle persone minori deve essere garantita l'opportunità di far sentire la loro opinione e partecipare alle decisioni che li concernono informandole adeguatamente. Nonostante il diritto all'ascolto nei procedimenti giudiziari abbia trovato la sua consacrazione nel diritto convenzionale (legge 176/1991 e legge 77/2003), stenta a essere pienamente attuato nei procedimenti giudiziari, nonostante le univoche indicazioni della Cassazione (n. 22238/2009; n. 72802/2010; n. 1838/2011).

Il percorso di confronto e ricerca ha potuto individuare linee direttrici di ulteriori sviluppi, avvalendosi del contributo della dottrina: Maria Giovanna Cubeddu ha aperto trattando delle tendenze evolutive del diritto di famiglia e delle persone minori di età in Europa; sempre alla luce delle indicazioni europee, Giuseppe Recinto si è occupato della situazione italiana del diritto civile sulle persone minori di età; Ferruccio Tommaseo ha esaminato i nodi problematici del processo civile familiare e minorile italiano; Adelmo Manna ha considerato gli aspetti penalistici del minore autore e vittima di reato. Tuttavia trattare sul piano giuridico dell'interesse e diritti della persona minore di età e del suo processo, senza considerare le

implicazioni che la tutela del suo benessere (inteso come migliore tutela del suo sviluppo psico-fisico ex articoli 2 e 3, 30, 32 della Costituzione) impone, sarebbe parziale, non consentirebbe la corretta impostazione della difesa sul piano deontologico/etico: questa la prospettiva di Paolo Capri che ha chiuso sulle esigenze psicologiche del minore nelle relazioni familiari anche sotto il profilo deontologico.

Gli atti saranno pubblicati: in attesa, sintesi di relazioni e dei lavori di gruppo - che hanno condotto la ricerca sui piani applicativi/interpretativi di aree problematiche (deontologia e formazione, tutela delle relazioni familiari, ascolto del minore, difesa nei procedimenti minorili e di famiglia, persona minore vittima e autore di reato) - sono in www.cameraminorile.com. ■

**La mobilità
delle persone
e dei nuclei
all'interno
dell'Unione
implica un maggiore
confronto
tra modelli giuridici
e una progressiva
omogeneizzazione
degli stessi**



Per saperne di più:

www.cameraminorile.com

